Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Mercoledì, 4 aprile 1928 - Anno VI — Numero 80

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1039. — LEGGE 18 marzo 1928, n. 584.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per l'emissione dei decreti Ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di Magazzini generali ai sensi del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 . Pag. 1418

1040. — LEGGE 18 marzo 1928, n. 586.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara. Pag. 1418

1041. — LEGGE 22 marzo 1928, n. 587.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 . . . . . . Pag. 1419

1042. — LEGGE 18 marzo 1928, n. 585.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce, presso il Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali . . . . Pag. 1419

1043. — LEGGE 29 marzo 1928, n. 588.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano . . . . Pag. 1420

1044. — LEGGE 22 marzo 1928, n. 589.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche . . . . Pag. 1420

1045. — REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 583.
Approvazione dello statuto della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia. Pag. 1420

1046. — REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 590.
Modificazione al riparto delle spese autorizzate per concorsi e sussidi per opere di irrigazione nelle provincie del Mezzogiorno e nelle Isole . . . . Pag. 1422

1047. — REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 601.
Aggregazione del comune di Capodrise a quello di Marcianise . . . . Pag. 1422

1048. — REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 602.
Aggregazione del comune di Vergano Novarese a quello di Borgomanero . . . . Pag. 1423

1049. — REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 603.
Riunione dei comuni di Ciago, Fraveggio, Lon, Margone, Padergnone, Ranzo e Vezzano in un unico Comune con denominazione e capoluogo Vezzano . . Pag. 1423

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1928.
Norme per i versamenti alla Cassa di risparmio di Fiume e per le garanzie delle operazioni di cui al R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume . . . . Pag. 1423

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1928.
Nomina del Comitato amministrativo del Fondo speciale delle corporazioni . . . . Pag. 1425

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 1426

BANDI DI CONCORSO

Ministero degli affari esteri: Risultato del concorso ad un posto di volontario interprete per la lingua russa . . Pag. 1426

Ministero dell'economia nazionale: Concorso interno per titoli al posto di direttore della Regia scuola industriale di tirocinio di Rimini . . . . Pag. 1426

Ministero della giustizia e degli affari di culto: Concorso per titoli ad un posto di cappellano nella Reale basilica palatina di S. Nicola di Bari, a due posti di partecipante nella Reale basilica palatina di Acquaviva delle Fonti, a cinque posti di cappellano nella Reale basilica palatina di Montesantangelo. Pag. 1427

Ministero della marina: Concorso ad un posto di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali . . . . Pag. 1427

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1039.**

LEGGE 18 marzo 1928, n. 584.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per l'emissione dei decreti Ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di Magazzini generali ai sensi del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per l'emissione dei decreti Ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di Magazzini generali a' sensi del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1040.**

LEGGE 18 marzo 1928, n. 586.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1041.

LEGGE 22 marzo 1928, n. 587.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1042.

LEGGE 18 marzo 1928, n. 585.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce, presso il Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

[illegible] convertito in legge il R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce presso il Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

(*Omissis*).

Art. 1.

E' istituito in Firenze un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali. Esso è ordinato secondo le norme legislative e regolamentari vigenti per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, ed è sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Al mantenimento del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze contribuiscono:

1° il Ministero dell'economia nazionale, con il contributo annuo di L. 50,000;

2° il comune di Firenze, con il contributo annuo di L. 50,000;

3° la provincia di Firenze, con il contributo annuo di L. 25,000;

4° il Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, con il contributo annuo di L. 200,000.

Possono entrare a far parte del Consorzio per le spese di mantenimento di detto Istituto altri enti pubblici o privati.

Art. 3.

A norma dell'art. 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, potranno essere stabiliti speciali accordi perchè per talune delle materie fondamentali necessarie al conseguimento della laurea in scienze economiche e commerciali possano essere seguiti gli insegnamenti che di esse si impartiscono nella Regia università o nel Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri ».

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto:

a) del direttore dell'Istituto;

b) di un membro eletto dal Consiglio accademico fra i professori di ruolo stabili dell'Istituto;

c) di un delegato del Ministero dell'economia nazionale;

d) di un delegato per ognuno degli altri enti che, a norma dell'art. 2, contribuiscono al mantenimento dell'Istituto;

e) di un delegato per ogni altro ente pubblico o privato, regolarmente costituito, il quale si obbliga di contribuire al mantenimento dell'Istituto in modo continuativo e con una somma non inferiore a L. 10,000 annue o con altra prestazione equivalente.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 5.

I professori di ruolo della Regia università e del Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri », dei cui insegnamenti si vale il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali a norma degli accordi previsti dall'art. 3, partecipano alle adunanze del Consiglio accademico dell'Istituto per tutte quelle deliberazioni, per cui non debbono partecipare soltanto i professori di ruolo dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Con Regio decreto sarà provveduto a stabilire l'organico del personale insegnante e amministrativo del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1043.**

LEGGE 29 marzo 1928, n. 588.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali cavatori, e fra i commercianti di marmo greggio e segato, dei comuni di Carrara e Fivizzano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1044.**

LEGGE 22 marzo 1928, n. 589.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1045.**

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 583.

Approvazione dello statuto della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 7 e 22 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, che autorizza la costituzione di una Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia università di Perugia;
Veduto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 151, che approva la convenzione per la istituzione ed il funzionamento della Facoltà predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia università di Perugia, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da inserirsi nello statuto della Università.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 10. — SIROVICH.

Statuto della Facoltà fascista di scienze politiche.

Art. 1.

La Facoltà fascista di scienze politiche, istituita presso la Regia università degli studi di Perugia, ha il fine di promuovere la conoscenza e la coscienza del Fascismo e di preparare i fascisti alle carriere: amministrativa, sindacale-corporativa, consolare-diplomatica, coloniale, giornalistica.

Art. 2.

La Facoltà conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 3.

Il corso degli studi per il conseguimento della laurea dura quattro anni.

Art. 4.

Possono essere ammessi alla Facoltà coloro che sono muniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 5.

Sulle eventuali domande di abbreviazione del corso da parte di laureati o studenti di Facoltà o Scuole universitarie o di Istituti superiori, come pure sulle domande di riconoscimento di esami superati, si pronunzia il Consiglio di facoltà, caso per caso.

Nessuna di tali domande può essere presa in considerazione se il richiedente non sia anche in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 6.

Gli insegnamenti che si impartiscono nella Facoltà sono i seguenti:

1. Storia e dottrina generale del Fascismo.
2. Sistema della legislazione fascista.
3. Diritto sindacale e corporativo.
4. Politica sindacale e corporativa.
5. Legislazione sociale e del lavoro, interna e comparata.
6. Filosofia del diritto.
7. Istituzioni di diritto pubblico.
8. Istituzioni di diritto privato.
9. Economia politica.
10. Statistica metodologica e demografia.
11. Storia politica moderna e contemporanea.
12. Geografia politica ed economica.
13. Storia delle dottrine politiche.
14. Storia delle costituzioni.
15. Storia delle dottrine economiche.
16. Diritto pubblico comparato.
17. Diritto costituzionale.
18. Diritto internazionale pubblico.
19. Diritto internazionale privato.
20. Diritto amministrativo.
21. Diritto ecclesiastico e canonico.
22. Scienze delle finanze e diritto finanziario.
23. Elementi di contabilità di Stato.
24. Diplomazia e storia dei trattati.
25. Storia delle colonie e politica coloniale.
26. Diritto coloniale.
27. Diritto agrario.
28. Storia del giornalismo.
29. Legislazione sulla stampa, interna e comparata.

Art. 7.

Gli insegnamenti della Facoltà sono ordinati secondo i seguenti cinque speciali indirizzi:

1. Politico-amministrativo.
2. Politico-sindacale-corporativo.
3. Politico-consolare-diplomatico.
4. Politico-coloniale.
5. Politico-giornalistico.

Art. 8.

Lo studente, che non vuole seguire alcuno dei cinque indirizzi speciali, consegue la laurea in Scienze politiche sostenendo gli esami in 18 delle materie di insegnamento, di cui all'art. 6.

Lo studente, che segue uno dei cinque indirizzi di cui all'articolo precedente, consegue uno speciale attestato che viene rilasciato dall'Università insieme col diploma di laurea.

Art. 9.

Le materie comuni, consigliate per il conseguimento della laurea in Scienze politiche, sono le seguenti:

1. Storia e dottrina generale del Fascismo.
2. Sistema della legislazione fascista.
3. Diritto sindacale e corporativo.
4. Legislazione sociale e del lavoro, interna e comparata.
5. Filosofia del diritto.
6. Istituzioni di diritto pubblico.
7. Istituzioni di diritto privato.
8. Economia politica.
9. Statistica metodologica e demografia.
10. Storia politica moderna e contemporanea.
11. Geografia politica ed economica.
12. Storia delle dottrine politiche.
13. Storia delle costituzioni.
14. Storia delle dottrine economiche.
15. Diritto pubblico comparato.
16. Diritto costituzionale.
17. Diritto internazionale pubblico.
18. Diritto internazionale privato.
19. Diritto amministrativo.
20. Scienze delle finanze e diritto finanziario.
21. Diritto agrario.
22. Diritto ecclesiastico e canonico.

Art. 10.

Consegue l'attestato secondo uno degli indirizzi di cui al 2° comma dell'art. 8 lo studente, che si iscriva a 15 corsi di insegnamento che riflettono le materie comuni, ed a quelli di uno dei cinque gruppi sottoindicati, sostenendo i relativi esami di profitto:

A) *Gruppo politico-amministrativo*:

a) Diritto ecclesiastico e canonico.
b) Diritto amministrativo (biennale).
c) Diritto costituzionale.

B) *Gruppo politico-sindacale-corporativo*:

a) Diritto sindacale e corporativo (biennale).
b) Politica sindacale e corporativa.
c) Legislazione sociale e del lavoro, interna e comparata.

C) *Gruppo politico-consolare-diplomatico*:

a) Diritto internazionale pubblico (biennale).
b) Diritto internazionale privato.
c) Diplomazia e storia dei trattati.

D) *Gruppo politico-coloniale*:

a) Storia delle colonie e politica coloniale.
b) Diritto coloniale.
c) Geografia politica ed economica.

E) *Gruppo politico-giornalistico*:

a) Storia politica moderna e contemporanea.
b) Storia del giornalismo.
c) Legislazione sulla stampa, interna e comparata.

Art. 11.

I laureati in Scienze politiche della Facoltà fascista possono ottenere un certificato di specializzazione in Scienze politico-amministrative, in Scienze politico-sindacali-corporative, in Scienze politico-consolari-diplomatiche, in Scienze politico-coloniali, in Scienze politico-giornalistiche, frequentando per un anno dopo la laurea i corsi di insegnamento di cui ai gruppi di specializzazione previsti dall'articolo precedente, e sostenendo gli esami di profitto delle materie relative.

Art. 12.

Presso l'Istituto giuridico, annesso alla Facoltà di giurisprudenza, gli studenti della Facoltà fascista seguono i corsi di esercitazioni secondo un piano che la Facoltà stabilisce anno per anno.

Con apposito regolamento, stabilito di concerto con la Facoltà di giurisprudenza, saranno determinate le norme per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 13.

La Facoltà ogni anno pubblica l'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea.

Art. 14.

Per la validità di ciascun anno di corso lo studente deve prendere iscrizione almeno a tre insegnamenti.

Art. 15.

Gli esami di profitto si danno per singole materie.

Lo studente deve però osservare le seguenti precedenze:

a) gli esami di Istituzioni di diritto pubblico debbono precedere quelli di Diritto costituzionale, di Diritto internazionale, pubblico e privato, di Diritto pubblico comparato, e di Diritto amministrativo;

b) gli esami di Istituzioni di diritto privato debbono precedere gli esami di Diritto internazionale privato;

c) gli esami di Economia politica debbono precedere quelli di Scienze delle finanze e diritto finanziario e di Elementi di contabilità di Stato.

Art. 16.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve sostenere il relativo esame secondo le norme stabilite dall'articolo 12 dello statuto della Regia università di Perugia.

Art. 17.

Per quanto non è stabilito nel presente statuto valgono le norme dello statuto della Regia università di Perugia.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:

FEDELE.

Numero di pubblicazione 1046.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 590.

Modificazione al riparto delle spese autorizzate per concorsi e sussidi per opere di irrigazione nelle provincie del Mezzogiorno e nelle Isole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 dicembre 1926, n. 2409, col quale furono nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, istituite apposite voci di spesa per il servizio delle irrigazioni nelle Provincie del Mezzogiorno e nelle Isole;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, e l'annessa tabella delle opere la cui esecuzione fu autorizzata con speciale provvedimento di legge;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2299, che dà facoltà al Governo di emanare provvedimenti con vigore di legge per regolare il decentramento delle funzioni amministrative e provvedere comunque al miglioramento delle condizioni economiche, igieniche e sociali delle Provincie meridionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal residuo fondo di L. 40,000,000 autorizzato per concorsi e sussidi per opere di irrigazione di competenza del Ministero dei lavori pubblici è prelevata la somma di L. 2,000,000 la quale è portata in aumento alle autorizzazioni di spesa istituite per detti servizi nella Campania e nella Sicilia in ragione di L. 1,000,000 ciascuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 11. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1047.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 601.

Aggregazione del comune di Capodrise a quello di Marcianise.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Capodrise è aggregato a quello di Marcianise.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dall'Alto commissario per la provincia di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 22. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1048.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 602.

Aggregazione del comune di Vergano Novarese a quello di Borgomanero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vergano Novarese è aggregato a quello di Borgomanero.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 23. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1049.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 603.

Riunione dei comuni di Ciago, Fraveggio, Lon, Margone, Padergnone, Ranzo e Vezzano in un unico Comune con denominazione e capoluogo Vezzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ciago, Fraveggio, Lon, Margone, Padergnone, Ranzo e Vezzano, in provincia di Trento, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Vezzano.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 24. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1928.

Norme per i versamenti alla Cassa di risparmio di Fiume e per le garanzie delle operazioni di cui al R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, contenente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume;

Ritenuto che in base all'art. 3 del detto Regio decreto-legge occorre stabilire le norme per i versamenti alla Cassa di risparmio di Fiume, per le garenzie delle operazioni di cui all'art. 1 del decreto stesso ed approvare l'atto impegnativo della Cassa di risparmio di Fiume;

Determina:

CAPO I.

Versamento e rimborso delle somme dello Stato provenienti dai mutui di cui al R. decreto-legge 8 *luglio* 1925, *n.* 1249.

Art. 1.

La Banca d'Italia, filiale di Fiume, verserà entro 10 giorni dalla pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Cassa di risparmio di Fiume le somme disponibili sui 25 milioni di cui al R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249, relativo ai mutui a favore delle industrie e dei commerci della città di Fiume, nonchè l'ammontare degli interessi del 4.50 per cento pagati dai mutuatari sugli anzidetti mutui e non ancora versati, sino al termine di cui sopra, nella Sezione di Regia tesoreria provinciale in conto entrata di bilancio.

Art. 2.

Durante il periodo di 10 anni dal 1° dicembre 1927 la Banca d'Italia, filiale di Fiume, verserà alla Cassa di risparmio di Fiume le somme che verranno rimborsate e gli

interessi 4.50 per cento che verranno pagati sui mutui concessi in base al citato R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249. Il versamento sarà fatto il primo giorno del mese successivo a quello di rimborso delle rate capitale e di pagamento degli interessi dei mutui.

Le dichiarazioni di ricevuta delle somme di cui a questo articolo ed al precedente art. 1, rilasciate dalla Cassa di risparmio di Fiume, verranno dalla Banca d'Italia riportate nelle situazioni previste nel decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, n. 106387, relativo alla contabilizzazione dei mutui alle industrie ed ai commerci della città di Fiume in base al citato R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1249.

Art. 3.

La Cassa di risparmio di Fiume è direttamente responsabile verso lo Stato delle somme ricevute in virtù dei precedenti articoli di questo decreto e corrisponderà sulle somme stesse l'interesse del 3 per cento a partire dal giorno del versamento.

Gli interessi saranno liquidati ogni semestre e versati nella Sezione di Regia tesoreria provinciale di Fiume il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno.

Il debito capitale risultante dalle somme di cui al primo comma di questo articolo sarà estinto, trascorso il periodo di 10 anni di cui al decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, n. 105349, e cioè dal 20 ottobre 1935, mediante versamento nella Sezione di Regia tesoreria provinciale di Fiume il primo di ogni mese, di mano in mano che verranno rimborsate le operazioni previste nel capo II di questo decreto o quando le somme relative alle operazioni stesse saranno dichiarate dalla Cassa debitrice irricuperabili.

Dal giorno dei versamenti indicati nel precedente comma cesseranno a decorrere gli interessi 3 per cento a favore dello Stato.

Nei primi quindici giorni dei mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, la Cassa di risparmio di Fiume rimetterà al Ministero delle finanze (Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace) un estratto del conto verso lo Stato con la liquidazione degli interessi 3 per cento e con allegate le quietanze di Tesoreria comprovanti il versamento semestrale per interessi maturati e per restituzioni di capitale, nonchè la situazione dei mutui concessi e delle somme tuttora da rimborsare dei mutui stessi.

CAPO II.

Nuove operazioni a favore di ditte commerciali ed industriali fiumane.

Art. 4.

La Cassa di risparmio di Fiume impiegherà le somme ricevute in base agli articoli 1 e 2 di questo decreto in nuove operazioni a favore di ditte commerciali ed industriali di Fiume ad interesse non superiore al 6 per cento e con ammortamento non eccedente i 25 anni.

Le domande devono essere presentate alla Cassa di risparmio predetta e da esse deve risultare:

a) che il titolare della ditta richiedente e, secondo i casi, la maggioranza dei componenti la ditta stessa oppure la maggioranza dei consiglieri di amministrazione ed il presidente, sono cittadini italiani. La Cassa di risparmio di Fiume ha la facoltà di derogare, col consenso del Ministero delle finanze, dalle anzidette condizioni;

b) che l'azienda pur non essendo in attività a causa delle vicende belliche o prebelliche dà garanzia di poter riprendere efficacemente la propria opera;

c) che l'azienda si impegna di aumentare notevolmente il numero dei suoi addetti;

d) che l'azienda intende creare a Fiume impianti industriali di notevole entità od eseguire lavori che richiedono un rilevante numero di operai;

e) che l'azienda intende contribuire alla ripresa dei traffici attraverso il porto di Fiume.

La Cassa di risparmio ha la facoltà, a suo giudizio, di chiedere la documentazione di tali circostanze di fatto.

Art. 5.

Sono escluse dalle concessioni dei mutui le ditte industriali che impiegano meno di 10 operai e quelle che esercitano il commercio al dettaglio.

La Cassa di risparmio di Fiume, a suo giudizio, è autorizzata a dare la preferenza nelle concessioni dei mutui alle ditte industriali.

Art. 6.

I mutui devono essere garantiti nei modi stabiliti dallo statuto della Cassa di risparmio di Fiume oppure con pegno navale di primo grado su navi già costruite o in corso di costruzione, con pegno su macchinario ovvero con fidejussione di banche di notoria e riconosciuta solvibilità.

In caso di garanzia ipotecaria la somma da mutuare non potrà al massimo superare il 65 per cento del valore accertato degli immobili.

Per gli altri mutui la somma da mutuare non potrà superare la metà del valore dei pegni, ivi compreso il pegno navale.

Se la specifica garanzia costituita lo consente, si può convenire anche il rimborso delle sovvenzioni mediante il pagamento di semestralità fisse, comprensive degli interessi e dei diritti accessori nonchè di una quota di capitale. In ogni caso, però, il periodo di restituzione deve essere contenuto nel termine massimo di 25 anni dal momento della stipulazione del relativo contratto.

I mutui possono essere concessi anche sotto forma di conto corrente. I beni di qualsiasi natura vincolati a garanzia dei mutui devono essere assicurati contro i rischi dell'incendio, e, ove del caso, anche contro i rischi del furto, presso istituti assicuratori di sicura e notoria solvibilità, e le relative polizze dovranno essere munite di vincolo a favore della Cassa di risparmio di Fiume. In caso di pegno navale, oltre alle prescrizioni di cui sopra, le navi dovranno essere assicurate contro i rischi di navigazione e gli altri d'uso.

Art. 7.

Ai mutui previsti in questo decreto sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 del decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, n. 105349, sempre che si tratti di operazioni assicurate con garanzia su cose mobili, all'infuori delle navi.

Art. 8.

La Cassa di risparmio di Fiume sottoporrà al Ministero delle finanze, pel suo benestare, le deliberazioni relative alla concessione dei mutui.

S'intenderà concesso il benestare quando il detto Ministero non faccia alcuna osservazione entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 9.

I mutuatari decadono da qualsiasi beneficio di termine, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora, e i re-

lativi contratti si intendono risoluti di pieno diritto in loro danno, quando la Cassa di risparmio constati che la ditta mutuataria:

a) non ha impiegato la somma mutuata per gli scopi della concessione;

b) è in mora nel pagamento dei premi di assicurazione delle cose date in garanzia dei mutui;

c) è in mora di un trimestre dopo le scadenze fissate per i pagamenti da essa dovuti;

d) non è in grado di fornire la garanzia pattuita;

e) perda il requisito della cittadinanza italiana salvo l'eccezione di cui alla lettera a) dell'art. 4;

f) la nave data in pegno perda l'iscrizione nella più alta classe del registro navale italiano o nella classe inferiore in cui era iscritta quando il mutuo fu eccezionalmente consentito e costituito il pegno.

In ogni caso, peraltro, è necessario anche il parere del Ministero delle finanze.

Art. 10.

Pronunciata la decadenza, a mente del precedente art. 9 la Cassa di risparmio di Fiume stenderà a carico del mutuatario un atto di liquidazione dell'intero debito e farà notificare al debitore moroso ingiunzione di pagamento nel termine di 20 giorni con le spese e gli interessi di mora fino all'effettivo pagamento.

Trascorso il detto termine infruttuosamente la Cassa predetta provocherà la vendita delle cose date in garanzia oppure richiederà il pagamento del debito dal datore della fidejussione.

Art. 11.

I contratti, gli atti e le ricevute occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, saranno esenti da ogni tassa, meno da quella fissa di L. 100 stabilita dall'art. 4 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139.

La tassa di L. 100 sarà pagata all'ufficio del registro all'atto della registrazione del contratto di mutuo.

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 12.

La Cassa di risparmio di Fiume deve costituire un fondo di riserva speciale, vincolato allo Stato, destinato a coprire le eventuali perdite di gestione.

Al detto fondo di riserva sarà imputato l'interesse dei mutui, sul capitale annualmente vigente, nella misura dell'1.50 per cento.

Art. 13.

Ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, si approva l'atto impegnativo dell'8 febbraio 1928, col quale la Cassa di risparmio di Fiume assume la gestione dei mutui previsti in questo decreto alle ditte commerciali ed industriali fiumane e dichiara che è direttamente responsabile delle somme ricevute verso lo Stato qualunque sarà per essere l'esito dei mutui da concedere.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

CASSA DI RISPARMIO
DI FIUME

Fiume, 8 febbraio 1928 (VI).

N. di prot. 1447.

Ministero delle finanze
Roma.

La sottoscritta Cassa di risparmio di Fiume, sulla base delle deliberazioni prese dal suo Consiglio di amministrazione nelle sedute dell'11 luglio e 29 luglio 1927, dichiara di accettare l'incarico di impiegare a favore di ditte commerciali ed industriali fiumane le somme che ai sensi del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, le verranno messe a disposizione, s'impegna ad applicare nella concessione dei mutui le norme del citato Regio decreto-legge e del relativo regolamento, nonchè a corrispondere al Tesoro l'interesse del 3 per cento annuo sulle somme a questo scopo versatele.

La sottoscritta si riconosce responsabile verso lo Stato delle somme predette e s'impegna a restituirle nei termini che verranno fissati dal regolamento da emanarsi, costituendo un fondo di riserva speciale, vincolato allo Stato sino all'esaurimento dell'operazione, imputando ad esso l'interesse dell'1.50 per cento sulle somme mutuate.

Con perfetta considerazione

Cassa di risparmio di Fiume:
ATTILIO DEPOLI
HOLZABECK.

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1928.
Nomina del Comitato amministrativo del Fondo speciale delle corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 4 del proprio decreto 15 febbraio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1928, n. 56, contenente le norme di amministrazione del Fondo speciale delle corporazioni;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Il Comitato amministrativo del Fondo speciale delle corporazioni è costituito come segue:

Cav. dott. Carlo Alberto Sabatini, segretario del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Comm. dott. Mariano Pierro, direttore generale del Ministero delle corporazioni;

Cav. dott. Anselmo Anselmi, direttore generale del Ministero delle corporazioni;

Comm. avv. Arturo Palombo, presidente di sezione della Corte di appello di Roma;

Cav. di gr. cr. dott. Alessandro Guglielminetti, consigliere di Stato;

Gr. uff. dott. Ettore Cambi, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, addì 21 marzo 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 3 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.53	Belgrado	33.35
Svizzera	364.87	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.426	Albania (Franco oro)	363.70
Olanda	7.632	Norvegia	5.075
Spagna	318.53	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.642	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.53	Polonia (Sloty)	213.25
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.095
Praga	56.20	Rendita 3,50 %	75.65
Romania	11.90	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	44.825
Peso argentino Carta	8.065	Consolidato 5 %	86.125
New York	18.934	Littorio 5 %	86.10
Dollaro Canadese	18.915	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.95
Oro	365.34		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Risultato del concorso ad un posto di volontario interprete per la lingua russa.

La Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di volontario interprete per la lingua russa, bandito con decreto 1° luglio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1926, n. 165, ha dichiarato idoneo il signor Guido Relli con punti 306 su 420.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso interno per titoli al posto di direttore della Regia scuola industriale di tirocinio di Rimini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 2001, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale di tirocinio di Rimini;

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1925, registro n. 3 Ministero economia nazionale, foglio n. 310, che approva la pianta organica della Regia scuola predetta;

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 5 marzo 1928, n. 103246, che autorizza a bandire il concorso per il posto di direttore della Regia scuola industriale di tirocinio di Rimini;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso interno per titoli al posto di direttore della Regia scuola industriale di tirocinio di Rimini, con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine annesse alla Scuola.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato al grado 7° con lo stipendio annuo lordo di L. 16,000 oltre L. 4200 annue per supplemento di servizio attivo, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per i direttori di scuole di tirocinio. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori titolari di scuole di qualunque grado e gli insegnanti titolari di scuole di grado non inferiore a quello di insegnante di scuole di tirocinio, che abbiano i requisiti richiesti per la direzione dei laboratori e delle officine, oltre la laurea in ingegneria.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e miniere - Divisione insegnamento industriale), entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° laurea in ingegneria;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

4° tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa;

5° elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice ha facoltà di chiamare i concorrenti a sostenere degli esperimenti. In tal caso ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove, che si terranno presso il Ministero. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura del concorso e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel re-

golamento generale sulla istruzione industriale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso per titoli ad un posto di cappellano nella Reale basilica palatina di S. Nicola di Bari, a due posti di partecipante nella Reale basilica palatina di Acquaviva delle Fonti, a cinque posti di cappellano nella Reale basilica palatina di Montesantangelo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto del 27 giugno 1909 concernente le ammissioni e le promozioni nel clero palatino pugliese;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli ad un posto di cappellano nella Reale basilica palatina di S. Nicola di Bari, a due posti di partecipante nella Reale basilica palatina di Acquaviva delle Fonti, a cinque posti di cappellano nella Reale basilica palatina di Montesantangelo.

Art. 2.

Ai detti posti potranno concorrere i sacerdoti che abbiano uno dei seguenti titoli:

a) di aver conseguito la laurea in lettere o nelle scienze in qualcuna delle Regie università del Regno;

b) di aver conseguito il diploma dottorale nelle scienze teologiche in uno degli istituti di cui all'art. 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214, o in una facoltà teologica del Regno;

c) di aver prestato lodevolmente l'opera del ministero sacerdotale nelle missioni italiane all'estero o nelle Colonie per non meno di tre anni;

d) di aver servito lodevolmente per non meno di dieci anni in qualità di chierico presso la Reale basilica palatina di S. Nicola di Bari.

Art. 3.

Gli aspiranti ai suddetti posti dovranno presentare al Ministero della giustizia e degli affari di culto domanda in carta da bollo da L. 3 entro il termine di due mesi dalla data del presente decreto specificando a quale dei suindicati posti intendano concorrere.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato penale;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

4° certificato da cui risulti che il richiedente è fornito dei titoli indicati nell'art. 2.

Art. 4.

Per norma degli aspiranti si fa conoscere che l'annuo assegno dei posti messi a concorso è, ai termini del R. decreto 18 giugno 1925, il seguente:

L. 2500 per il posto di cappellano della Reale basilica palatina di S. Nicola di Bari;

L. 2000 sia per il posto di partecipante della Reale basilica palatina di Acquaviva delle Fonti sia per il posto di cappellano della Reale basilica palatina di Montesantangelo.

Roma, addì 30 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: MATTEI GENTILI.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ad un posto di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2960 e 3084;

Visto il decreto Ministeriale 15 agosto 1927, n. 605, con il quale venne indetto un concorso per esame e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali;

Considerato che dei due posti messi a concorso con il decreto di cui sopra ne è stato coperto uno solo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli ad un posto di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali con l'annuo stipendio di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di annue L. 2100.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) che accettano qualsiasi destinazione.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18 il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e di decorati al valore militare il limite stesso è elevato ad anni 39;

2° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante legalizzato dal prefetto;

3° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato legalizzato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario provinciale o comunale del luogo di residenza del candidato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato dell'esito definitivo di leva;

7° diploma originale di laurea in chimica o in chimica farmacia ovvero diploma originale di ingegnere chimico o di ingegnere industriale;

8° certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quella di laurea;

9° certificato comprovante la conoscenza dell'inglese o del tedesco oltre il francese;

10° tutti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità ed abilità allo esercizio della professione di chimico e la eventuale qualità di combattente;

11° fotografia di data recente dell'aspirante autenticata e legalizzata;

12° quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 50.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

L'attitudine fisica dei candidati sarà accertata all'atto della presentazione per gli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Art. 5.

Le domande non pervenute corredate dei documenti richiesti entro il termine fissato dall'art. 2 non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo a Spezia e incominceranno nel giorno che verrà stabilito dal Ministero. I candidati saranno, a suo tempo, avvisati del giorno e dell'ora in cui dovranno trovarsi a Spezia per essere sottoposti alla visita medica di cui all'art. 4 e indi iniziare le prove di esame, che si svolgeranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:
un capitano di vascello, presidente;
due professori universitari o di politecnico in chimica, membri;
due funzionari nel ruolo dei chimici delle Direzioni d'artiglieria ed armamenti della Regia marina, membri.

Funzionerà da segretario uno dei membri designati dal presidente.

Per la procedura degli esami nella parte non considerata dal presente decreto si osserveranno le norme contenute negli articoli da 35 a 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esami la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di dover presentare per certificare la propria idoneità e abilità nell'esercizio della professione di chimico.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 a 5 che contribuirà a formare il punto medio finale nel modo indicato nel successivo art. 10.

Art. 10.

A ciascuna delle prove di esame saranno attribuiti 20 punti.

Per essere dichiarato idoneo, il candidato dovrà ottenere almeno 10 punti in ciascuna prova, cui è inoltre attribuito il coefficiente indicato nel programma annesso al presente decreto.

Ciò posto, la votazione per la classifica dei candidati ha luogo nel modo seguente. Il punto medio di ciascuna prova è costituito dalla somma dei punti divisi pel numero degli esaminatori. La media così ottenuta in ciascuna delle prove si moltiplica per il relativo coefficiente, più sopra citato, e il totale della somma dei prodotti, più il punto conseguito per titoli, di cui al precedente articolo, diviso per il numero delle prove, dà il punto medio finale.

La graduatoria dei candidati è determinata in base a quest'ultimo risultato.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà, con decreto Ministeriale, assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito dalle tabelle in vigore.

Qualora allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 540 lorde, oltre le indennità temporanee mensili stabilite per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le indennità temporanee mensili, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Programma di esami per la nomina a chimico nel ruolo dei chimici, per le Direzioni delle armi ed armamenti navali.

1°.

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 10 consecutive (compreso quello per la relazione scritta).

2°.

Analisi quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).

Tempo concesso: 3 giornate di 10 ore consecutive ciascuna (compreso quello per la relazione scritta).

3°.

Relazione scritta su di uno dei seguenti argomenti di chimica applicata (coefficiente 3).

Tempo concesso: 8 ore consecutive.

1. Ossigeno ed idrogeno. Loro preparazione industriale ed applicazione.
2. Cloro, acido cloridrico, ipocloriti, clorati e perclorati.
3. Zolfo, anidride solforosa, acido solforico.
4. Ammoniaca e suoi sali più importanti. Calciocianamide.
5. Acido nitrico e nitrati.
6. Carbonio. Cenno sui saggi più importanti per determinare il valore industriale dei carboni. Carburo di calcio.
7. Sodio, idrato, carbonato e nitrato sodico.
8. Zinco, rame alluminio. Loro sali e leghe più importanti.
9. Ferro, nichel, manganese, cromo. Cenno sull'analisi degli acciai.
10. Colori minerali a base di piombo, ferro, cromo, rame e mercurio.
11. Olii minerali.
12. Materie grasse, saponi, candele steariche.
13. Glicerina, nitroglicerina e dinamiti.
14. Cellulosa e nitrocellulosa. Cenno sulle polveri infumi.
15. Catrame del carbon fossile e principali prodotti che se ne ricavano.
16. Nitroderivati degli idrocarburi aromatici. Fenolo, acido picrico.
17. Cenno sui cosidetti gas asfissianti e sulle sostanze chimiche offensive in genere fumogene ed incendiarie finora impiegati in guerra e relativi mezzi di protezione individuale.

4°.

Discussione orale sulle relazioni di cui sopra (coefficiente 3).

5°.

Esercizio di traduzione in italiano di qualche brano di chimica tecnologica, da due diverse lingue straniere, cioè dall'inglese o dal tedesco oltre il francese, a scelta dell'aspirante (coefficiente 2).

La Commissione esaminatrice preparerà tanti temi d'analisi per quanti saranno i candidati che si presenteranno alle singole prove.

Ciascun candidato estrarrà a sorte il tema da doversi svolgere.

Per la prova scritta il tema sarà comune a tutti i candidati.

Soltanto durante le prove pratiche sarà ammessa la consultazione di quei trattati che la Commissione crederà di consentire.

E' assolutamente vietato l'uso dei manoscritti.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.